

Milano 23.12.1999

**ACCORDO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA BILATERALE E PER LA  
RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI PARITETICI LOMBARDI**

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- **CONFARTIGIANATO Lombardia** rappresentata dal Presidente Claudio Calanca e dal Vice Presidente Dario Visconti, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Alberto Volontè e del Responsabile Sindacale Eugenio Valoroso e della delegazione composta dai sigg.: Severo Gonella, Giorgio Merletti, Fausto Amendola, Francesco Corretto, Giulio Di Martino, Leonello Marchiori, Sandro Riva, Giuseppe Saia, Maria Pia Scalmani, Giovanni Scotti e Roberta Zironi;

- **C.N.A. Lombardia** rappresentata dal Presidente Tarcisio Viscardi, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Romano Zannetti e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli e della delegazione composta dai sigg.: Franco Durio, Guido Cazzaniga, Maurizio Negrini, Antonio Recagni, Roberta Tajè, Alessandro Tosti.

- **C.L.A.A.I. regionale** rappresentata dal Presidente Patrizia Capellini, con l'assistenza del Vice Segretario Marco Accornero, del Sig. Pasquale Maiocco e della delegazione composta dai sigg: Mario Reggio, Franco Scarpanti, Franco Prinzivalli, Pier Polga, Ivan Mussio, Giuseppe Guerini e Oreste Ruffini;

- **C.A.S.A. regionale** rappresentata dal Presidente Mario Bettini , con l'assistenza del Segretario generale Regionale Cav. Gianantonio Negri e della Responsabile Sindacale Rosanna Balconi;

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- **C.G.I.L. Lombardia** rappresentata dal Segretario Generale Mario Agostinelli, Sandro Zaccarelli, Luciano Lupaccini, Marco Marras, Rino Campioni, Lorena Panzeri, Mauro Porcelli;


- **C.I.S.L. Lombardia** rappresentata dal Segretario Generale Carlo Borio, Domenico Pesenti, Felice Corti, Bernardo Fenaroli, Anna Trovò;

- **U.I.L. Lombardia** rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera, Serafino Appugliese;

**Premesso**

che sulla base degli accordi interconfederali, nazionale del 21.7.1988 e regionale del 27.11.1989 e successive modifiche e integrazioni, è stato costituito in Lombardia un sistema di Enti Paritetici così strutturato:

- Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato - E.L.B.A., costituito il 5.3.1993 fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali e avente come scopo l'erogazione di prestazioni di servizi per le imprese artigiane ed i propri lavoratori concordate fra le organizzazioni artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;



**Le parti sociali,**

nel concordare sull'importanza del sistema degli enti bilaterali, si impegnano a consolidarli per il loro ulteriore sviluppo individuando negli stessi importanti strumenti a disposizione dell'associazionismo, anche nel momento della contrattazione regionale per l'attivazione di interventi concordati in tale sede.

A tal fine convengono sulla necessità di una riformulazione degli accordi in vigore e concordano quanto segue:

1. Con decorrenza dal 1.1.2000 entreranno in vigore i seguenti accordi:

- a) Nuovo statuto dell'E.L.B.A. (all. 1);
- b) accordo istitutivo FACL (all. 2);
- c) accordo istitutivo del F.T.P. (all. 3);
- d) accordo per la costituzione degli enti bilaterali territoriali (all. 4);
- e) accordo sulle provvidenze del F.T.P. (all. 5).

2. Alla medesima data cesseranno quindi di avere vigore i seguenti accordi regionali sottoscritti il 17.6.1997:

- a) statuto dell'E.L.B.A.;
- b) accordo istitutivo FACL;
- c) accordo istitutivo del F.T.P.;
- d) regolamento E.L.B.A.;
- e) accordo sulle provvidenze del F.T.P..

Le parti sociali si impegnano ad effettuare una verifica di tutto quanto sopra entro il 29/2/2000. Inoltre le parti si impegnano a incontrarsi in presenza di novità legislative e/o contrattuali relative alla previdenza complementare ed agli ammortizzatori sociali.

Milano, 23.12.1999

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

**NUOVO STATUTO DELL'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO  
(E.L.B.A.)**

**Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A." di seguito chiamata E.L.B.A..

**Art. 2 - Scopi e finalità**

1. L'E.L.B.A. non ha fini di lucro ed è finalizzato alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'A.I. 21.7.1988 e dei loro lavoratori dipendenti concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria.  
Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra

**Art. 3 - Sede e durata**

1. L'E.L.B.A. ha durata illimitata e sede in Milano.
2. Per l'attuazione delle sue funzioni l'E.L.B.A. si avvale degli Enti Bilaterali costituiti a livello territoriale, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali regionali stipulati fra i soci.

**Art. 4 - Soci**

1. Sono soci dell'E.L.B.A. le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

**Art. 5 - Recesso del socio**

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta dell'A.I. nazionale del 21/7/88 e degli A.I. regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'E.L.B.A.

**Art. 6 - Fondo comune**

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, dagli interessi e altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo.  
Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity. There are approximately seven distinct marks, some appearing to be initials like '12' and others being more elaborate signatures.

2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

#### **Art. 7 - Organi dell'associazione**

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:

- - L'Assemblea
- - il Consiglio di Amministrazione
- - Il Presidente e il Vice Presidente
- - il Collegio dei Revisori
- - i Comitati dei Fondi.

#### **Art. 8 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle OO.AA. e in numero di 12 dalle OO.SS. e rimane in carica due anni.
2. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega, farsi rappresentare in assemblea da altro componente.
4. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
6. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto da un Segretario, nominato dall'assemblea. Il verbale sarà inviato ai soci.

#### **Art. 9 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - bilancio dell'esercizio sociale;
  - relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'E.L.B.A.
  - individuazione delle linee strategiche.
2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.
3. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax, da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

#### **Art. 10 - Assemblea straordinaria**


L'assemblea straordinaria delibera in materia di procedure per la liquidazione dell'E.L.B.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

#### **Art. 11 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle OO.AA. e in numero di sei dalle OO.SS..

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'R. B. A.'. Below it and to the left, there are several other signatures, some of which are more legible, including one that looks like 'M. P.' and another that looks like 'S. P.'. There are also some initials and scribbles scattered across the bottom of the page.

2. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica due anni.  
Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni amministratore ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
5. I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati dei Fondi, qualora non ne siano già componenti, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. senza diritto di voto, quando siano in discussione argomenti di pertinenza dei Fondi.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'E.L.B.A., senza diritto di voto.

#### **Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno nove dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti in proprio o per delega.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

#### **Art. 13 - Presidente e Vice Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sovrintendono al funzionamento dell'Ente e svolgono ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
5. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

#### **Art. 14 - Rimborsi spese e compensi**

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi decisi dal Consiglio.
2. I compensi per il funzionamento degli organi di cui all'art. 7 e l'eventuale rimborso spese ai soci saranno stabiliti mediante accordo fra questi ultimi.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

**Art. 15 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha nominato.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai soci fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.SS..
3. All'atto della nomina viene deliberato il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai soci.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio dei Revisori il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

**Art. 16 - Deliberazioni degli organi**

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle parti sociali regionali.

**Art. 17 - Comitati dei Fondi**

1. Per ogni Fondo istituito all'interno dell'E.L.B.A. a norma dell'art. 2, secondo comma, del presente Statuto viene istituito un Comitato.
2. La composizione e le regole di funzionamento dei Comitati sono determinati dagli accordi sindacali che istituiscono i Fondi all'interno dell'E.L.B.A.

**Art. 18 - Compiti dei Comitati dei Fondi**

1. I Comitati dei Fondi provvedono alla destinazione delle risorse accantonate nei rispettivi Fondi nell'ambito di quanto disposto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 e dagli accordi che istituiscono i Fondi medesimi.  
In particolare provvedono:
  - a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze
  - a deliberare l'erogazione delle somme a carico dei Fondi;

**Art. 19 - Gestione dei Fondi**


1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, la gestione dei Fondi spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..

**Art. 20 - Direttore**

1. Il Direttore è assunto, con rapporto di lavoro subordinato, dal Consiglio di Amministrazione su indicazione delle parti che hanno costituito l'E.L.B.A. e svolge i seguenti compiti:
  - a. organizza e controlla i servizi dell'ente;
  - b. coadiuva, dal punto di vista operativo, il Presidente ed il Vice Presidente nella attuazione delle singole deliberazioni degli Organi statuari;
  - c. riferisce al Presidente e al Vice Presidente tutte le notizie relative all'andamento dell'ente;Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'ente.  
Il Direttore risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there are initials 'AL' and a signature that appears to be 'M. S.'. On the right, there are two more signatures, one of which is quite large and stylized, and another one below it.

2. L'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sull'attività svolta., dalla relazione del Collegio dei Revisori, e ne invia copia ai soci .
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci.
4. Il Bilancio di Previsione annuale è il documento che delinea le politiche economiche e finanziarie dell'ente per l'esercizio.

**Art. 22 - Avanzi di gestione**

1. Gli avanzi di gestione dell'esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati negli esercizi successivi per il conseguimento degli scopi dell'E.L.B.A..

**Art. 23 - Scioglimento**

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
3. L'assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS.:

**Art. 24 - Disposizioni generali**


1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

**Art. 25 - Modifiche dello statuto**

1. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci .

**Art. 26 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano



**ISTITUZIONE ALL'INTERNO DELL'E.L.B.A. DEL FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA**

**Art. 1 - Istituzione**

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI (OO.AA.) E' istituito il "Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dalla statuto dell'E.L.B.A..

**Art. 2 - Scopi del Fondo**

1. Il Fondo è istituito in attuazione dell'Accordo interconfederale 21.7.1988 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale della regione Lombardia del 27.11.1989 e successive modificazioni e si propone quale scopo la destinazione delle risorse versate dalle imprese artigiane per le attività previste:
  - a) dall'accordo interconfederale 21.7.1988 al punto 1, primo comma (attività della rappresentanza di bacino e secondo comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali) ;
  - b) dall'accordo interconfederale 3.9.1996 all'art. 4, punto 11 (rappresentanza per la sicurezza) e seguenti.



**Art. 3 - Risorse del Fondo**

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
  - a) da quanto versato dalle imprese a norma degli accordi richiamati nel precedente articolo;
  - b) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi. I contributi di cui al punto a) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

**Art. 4 - Contributo**

1. Sono tenute al versamento del contributo di cui all'art. 3 le imprese appartenenti ai settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dagli accordi interconfederali anche regionali.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
  - i lavoratori a domicilio;
  - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Le imprese dovranno provvedere al versamento del contributo entro il 20 marzo di ogni anno secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

**Art. 5 - Attribuzione delle risorse ai conti di bacino**



1. Entro il 15 di ogni mese l'E.L.B.A. provvede alla ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese, e accreditati dall'ente incaricato della riscossione entro la fine del mese precedente, fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese.
2. **RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO.**  
Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:
  - a) il 16,7% delle stesse in un conto intestato "Attività congiunte" e relativo alle attività di cui al punto 1), 2° comma, dell'A.I. 21/7/1988;
  - c) il restante 83,3% in un conto intestato "Rappresentanze Sindacali di Bacino" e relativo alle attività di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/7/1988.
3. **RAPPRESENTANZA TERRITORIALE PER LA SICUREZZA.**  
Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto delle eventuali spese di riscossione e del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:
  - a) il 20% delle stesse in un conto intestato "Programmi congiunti" e relativo alle attività di cui al punto 4.12 dell'A.I. 3.9.1996;
  - b) il restante 80% in un conto intestato "Rappresentanza territoriale per la sicurezza" e relativo alle attività di cui al punto 4.1 dell'A.I. 3.9.1996.
4. Nel caso in cui le OO.AA e le OO.SS dovessero concordare criteri di ripartizione fra i bacini diversi dalla provenienza territoriale, gli stessi dovranno essere comunicati all'E.L.B.A..

#### **Art.6 - Contributo alle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.**

1. Il F.A.C.L. concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO. AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.
2. Alla fine di ogni trimestre il Comitato del F.A.C.L. autorizza il trasferimento all'E.L.B.A. del contributo per il funzionamento dell'Ente relativo al trimestre scaduto.

#### **Art. 7 - Rendiconti**


1. L'E.L.B.A. provvederà a mettere a disposizione del Comitato F.A.C.L. e delle OO.AA. stipulanti i dati di rendiconto mensili. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto trimestrale alle organizzazioni nazionali e regionali CGIL-CISL-UIL e Confartigianato-CNA-CASA-CLAAI, previa convalida dello stesso da parte del Comitato del F.A.C.L.
2. Qualora ciò fosse rilevabile dai dati relativi alle imprese versanti le quote attribuite ad ogni bacino nel rendiconto semestrale verranno ulteriormente suddivise sulla base del settore merceologico di appartenenza delle imprese, individuato dal CCNL applicabile alle varie imprese.

#### **Art. 8 - Comitato**

1. Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (Comitato) è composto dai presidenti regionali delle quattro OO.AA. o da loro delegati.
2. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.
3. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei componenti del Comitato in carica e saranno fatte constare da verbali sottoscritti da tutti i componenti presenti.
5. Il Comitato dura in carica due anni.

#### **Art. 9- Compiti del Comitato**

1. Il Comitato delibera in ordine alla destinazione e delle risorse accantonate nel Fondo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 2.



**Art. 10 - Gestione del Fondo**

1. Fermo restando quanto indicato nell'articolo precedente, la gestione delle risorse del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle risorse nei termini previsti dal regolamento e dagli accordi sindacali.
2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 saranno gestite con contabilità separata.
3. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
4. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.

**Art. 11 - Erogazione delle risorse**

1. In base a quanto convenuto nell'Accordo per l'erogazione delle risorse alla rappresentanza sindacale di bacino e alla rappresentanza territoriale per la sicurezza (Allegato A), l'E.L.B.A. provvederà - previa decisione del Comitato del F.A.C.L. - ad accreditare alla fine di ogni trimestre ai Fondi Regionali per la rappresentanza sindacale di bacino e per la rappresentanza territoriale per la sicurezza della CGIL, CISL e UIL le risorse accantonate alla stessa data sui conti di cui al precedente art. 5, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b), corredando la comunicazione dell'avvenuto accredito con i prospetti indicati nel citato accordo.
2. Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate sui conti di cui all'art. 5, punto 2, lettera a) e punto 3, lettera a), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per le attività congiunte di bacino e per i programmi congiunti (Allegato B).

**Art. 12 - Funzioni di controllo delle OO.SS.**

1. Allo scopo di consentire a CGIL-CISL-UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dalle OO.SS. abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica.

**Art. 13 - Rendiconto annuale**

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
2. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Milano, 23.12.1999

**ACCORDO ISTITUTIVO DEL F.A.C.L. - Allegato A)**

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE  
SINDACALI DI BACINO E ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE PER LA  
SICUREZZA.**

CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA, CASA (OO.AA.)

E

CGIL, CISL, UIL (OO.SS.)

**PREMESSO CHE**

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 17.6.1997 fra FRAL-CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA e CASA regionali costituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 7.2.1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 17.6.1997 dà attuazione all' A.I. 3.9.1996

**PRESO ATTO**

- che CGIL, CISL e UIL regionali hanno proceduto alla costituzione di Fondi rispettivamente denominati:
  - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CGIL,
  - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CISL,
  - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della UIL,aventi per scopo la gestione delle risorse, con contabilità separata, per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA., nonché l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;
- che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi

**CONCORDANO**

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e di quelle da destinare all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

- 1) Il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) alla fine di ogni trimestre darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito ai Fondi sopra citati delle risorse accantonate alla stessa data sui conti intestati rispettivamente alla attività dei rappresentanti di bacino e alla attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base delle rispettive indicazioni congiuntamente inviata dalle OO.SS. regionali al F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

Si dà atto che le OO.SS. regionali hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre fondi.

2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà ai Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.

3) Ognuno dei Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, alla erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21.7.1988 ovvero del punto 4.1 dell'A.I. 3.9.1996.

4) I Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.

5) Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino e ai rappresentanti territoriali per la sicurezza.


In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai Fondi:

- il F.A.C.L. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
- ai rappresentanti sindacali di bacino e territoriali alla sicurezza resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto con l'E.L.B.A e i Fondi ivi costituiti;

6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e.o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996.

7) Con l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.

8) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 17.6.1997, avrà durata fino al 31.12.2000 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.



**ACCORDO ISTITUTIVO DEL F.A.C.L. - Allegato B)**

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER  
L'ATTIVITA' CONGIUNTA DI BACINO E PER I PROGRAMMI CONGIUNTI**

CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA, CASA (OO.AA.)

E

CGIL, CISL, UIL (OO.SS.)

**PREMESSO CHE**

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 17.6.1997 fra CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASA regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;

**CONCORDANO**

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

- 1) Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) alla fine di ogni trimestre darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito agli E.B.A. delle risorse accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L..
- 2) In via transitoria, per i bacini nei quali l'E.B.A. non è ancora stato costituito, le parti sociali comunicheranno congiuntamente all'E.L.B.A. il conto corrente sul quale effettuare l'accredito.
- 3) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21/7/1988 e 3/9/1996.

Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 17.6.1997, avrà durata fino al 31.12.2000 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

**ISTITUZIONE ALL'INTERNO DELL'E.L.B.A. DEL  
FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI**

**Art. 1 - Istituzione**

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI (OO.AA.) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL (OO.SS.) è istituito il "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dallo statuto dell'E.L.B.A..

**Art. 2 - Scopi del Fondo**

1. Il Fondo è istituito in attuazione degli Accordi interconfederali 21.7.1988, 22.6.1993 e successive modificazioni e degli Accordi interconfederali della regione Lombardia del 27.11.1989 e del 7.2.1992 e successivi, ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.
2. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia e promozione dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.
3. Il Fondo è finalizzato inoltre alla erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.
4. Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

**Art. 3 - Risorse del Fondo**


1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
  - a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte;
  - b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
  - c) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

**Art. 4 - Iscritti**

1. In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'accordo interconfederale 21.7.1988, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dai successivi accordi anche regionali, ad esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto - sono tenute ad iscriversi al Fondo, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

**Art. 5 - Decorrenza dell'iscrizione**

1. L'obbligo di iscrizione decorre:
  - dalla data di assunzione del primo dipendente;
  - dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane;

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'RSM'. Below it and to the left, there are several other signatures, some of which are more legible, including one that looks like 'AA' and another that looks like 'C'. There are also some initials and scribbles scattered across the bottom of the page.

- dalla data in cui risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa artigiana trasferita in Lombardia.
- 2. Entro la fine del mese successivo dalle date sopra indicate le imprese debbono presentare denuncia di iscrizione all'E.B.A. competente per territorio, contenente fra l'altro il numero dei dipendenti, di cui al comma 2 dell'art. 6, in forza alla stessa data e devono effettuare il versamento del contributo entro il mese successivo alla data della denuncia.
- 3. Nel caso di ritardata iscrizione, l'impresa è tenuta ad effettuare i versamenti arretrati dovuti dalle date di cui al punto 1 con il massimo di due anni oltre al versamento corrente, se scaduto.

#### Art. 6 - Contributo

1. L'importo del contributo annuale che le imprese devono versare al Fondo è determinato con accordo tra le organizzazioni di cui all'art. 1. L'importo da versare è quello al netto dei contributi previdenziali da corrispondere all'INPS per la quota relativa alle prestazioni ai lavoratori.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
  - i lavoratori a domicilio;
  - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., previo parere dell'E.B.A. competente per territorio, di concedere, su motivata richiesta, dilazioni o rateazioni non superiori a 12 mesi nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone le condizioni e le modalità.

a). Le rateazioni potranno essere concesse alle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- abbiano ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali;
- abbiano in corso contratti di solidarietà o sospensione dal lavoro;
- abbiano subito un evento eccezionale.

La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento.

In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione.

In caso di rigetto dell'istanza, l'impresa per essere in regola con il versamento, è tenuta al pagamento di quanto dovuto entro la normale scadenza o comunque entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione se successiva alla scadenza.

b) Le imprese che intendono iscriversi possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per ottenere le rateazioni degli arretrati. In ogni caso le prestazioni decorreranno dal terzo mese successivo al versamento dell'ultima rata.


c) La concessione della rateizzazione del contributo al F.T.P. determina automaticamente anche la rateazione del contributo FACL.

#### Art. 7 - Denuncia annuale e versamento del contributo

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno le imprese iscritte devono denunciare all'E.L.B.A. il numero dei lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 6 in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le imprese devono inoltre versare il contributo dovuto entro il 20 marzo di ogni anno.
3. Il contenuto e le modalità della comunicazione annuale e le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

#### Art. 8 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo cessa:
  - a) con lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
  - b) con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa iscritta;
  - c) quando alla data del 31 dicembre l'impresa non ha più alle proprie dipendenze lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 6.
2. Le imprese devono comunicare tempestivamente all'E.L.B.A. l'avvenuta cessazione dell'iscrizione.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'RDN'. Below it and to the left, there are several other signatures, some of which are more legible, including one that looks like 'SM' and another that looks like 'AA'. The signatures are scattered across the bottom of the page, partially overlapping the text of Article 8.

3. In caso di cessazione dell'iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla iscrizione al Fondo.

#### **Art. 9 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo**


1. Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 10 le imprese iscritte e i loro dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, a condizione che risulti effettuato il versamento relativo ai due anni precedenti la data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo, oltre a quello relativo all'anno corrente se scaduto. In caso di ritardo dell'ultimo versamento rispetto alle scadenze fissate, la regolarità contributiva decorre dalla data del pagamento, aumentata di un periodo pari al ritardo e in ogni caso non superiore a un mese.
2. Fermo restando il diritto di cui sopra, l'erogazione delle provvidenze è subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato:
  - gli ultimi tre versamenti dovuti al FACL fissati dagli accordi regionali;
  - il versamento al Fondo per l'anno corrente in scadenza successivamente alla data in cui si sono verificate le condizioni per l'intervento del Fondo.
3. L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato dell'accordo istitutivo del Fondo, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'E.L.B.A., nonché degli accordi nazionali e regionali che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive variazioni.

#### **Art. 10 - Provvidenze**

1. Le provvidenze, la durata e la misura delle stesse, nonché le relative procedure sono quelle riportate nell'accordo sulle provvidenze e procedure del fondo tutela professionalità del 23/12/1999.

#### **Art. 11 - Domande ed erogazione delle provvidenze**

1. Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda all'E.L.B.A. presentandola all'E.B.A. competente per territorio che ne rilascerà ricevuta. Qualora le procedure delle singole provvidenze non prevedano termini diversi, il termine massimo per la presentazione della domanda, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nel mese successivo al trimestre solare nel corso del quale si sono verificate le condizioni per usufruire delle provvidenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. approva i moduli per le domande e la documentazione da allegare, determinando i requisiti minimi necessari perché la domanda possa essere ricevuta.
3. L'E.B.A. decide sulla conformità delle domande a quanto previsto dal presente accordo e ai criteri eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A.. Qualora i voti favorevoli alla conformità non raggiungano il quorum previsto le domande si intendono respinte: in questo caso ne dovranno essere indicati i motivi e ciascun componente può chiedere che sulla domanda si pronunci il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A.. Nel caso di incompletezza della documentazione, l'E.B.A. chiederà alle imprese e/o ai lavoratori la integrazione della stessa, assegnando un termine per il completamento non superiore a tre mesi. Le domande, corredate dalla decisione dell'E.B.A., sono quindi inoltrate alla sede centrale dell'E.L.B.A.. L'esame delle domande sarà effettuato direttamente dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. nel caso in cui l'E.B.A. non si riunisca per l'esame delle domande nei trenta giorni successivi alla loro presentazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, delibera complessivamente sulle domande di provvidenze. Il Consiglio di Amministrazione procederà all'esame delle singole domande nel caso previsto dai precedenti punti (riesame su richiesta di un componente dell'E.B.A., mancato esame da parte dell'E.B.A.) e, in ogni caso, quando ne faccia motivata richiesta un componente del Consiglio di Amministrazione o su segnalazione del Direttore dell'E.L.B.A.: a tale scopo le domande saranno messe a disposizione dei componenti il Consiglio, nella sede dell'E.L.B.A., almeno due giorni prima della riunione del



**ACCORDO SULLE PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO LOMBARDO PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'**

Milano, 23.12.1999

- Confartigianato Lombardia
- CNA Lombardia
- CLAAI regionale
- CASA regionale
- e
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale

sottoscrivono il presente accordo per la determinazione per il biennio 2000-2001 delle provvidenze del Fondo regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (F.T.P.), della durata e misura delle stesse nonché delle relative procedure in attuazione di quanto previsto dall'art.11 dell'accordo istitutivo del F.T.P..

**ELENCO DELLE PROVVIDENZE PREVISTE PER IL BIENNIO 2000-2001:**

**PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI**

1. Contratti di solidarietà
2. Sospensione attività lavorativa
3. Interventi per la disoccupazione
4. Anzianità professionale aziendale
5. Borse di studio
6. Formazione lavoratori.

L'erogazione delle provvidenze avverrà esclusivamente nei limiti delle somme disponibili di competenza degli anni 2000 e 2001 secondo i seguenti criteri:


- a) per la provvidenza n. 4 sarà a disposizione la somma di 3 miliardi per il biennio 2000 - 2001;
- b) per le provvidenze n. 5 e 6 sarà a disposizione la somma di Lire 190 milioni per l'anno 2000 e Lire 190 milioni per l'anno 2001;
- c) per le provvidenze n. 1, 2 e 3 sarà a disposizione la restante somma prevista alla lettera b) del 1° comma dell'art. 15 dell'accordo istitutivo del F.T.P.

In caso di incapienza il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad utilizzare, oltre alle risorse eventualmente residue dalle altre provvidenze, l'importo di Lire 1 miliardo per anno da attingere dal fondo riserva, dando priorità alle provvidenze di cui al punto c).

**PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE**

1. Formazione apprendisti
2. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
3. Promozione dei sistemi di qualità
4. Formazione imprese
5. Eventi eccezionali

Nuove provvidenze F.T.P.



pag. 1

L'erogazione delle provvidenze avverrà esclusivamente nei limiti delle somme disponibili di competenza degli anni 2000 e 2001 secondo i seguenti criteri:


- a) per la provvidenza n. 1 sarà a disposizione la somma di Lire 2.100.000.000 per il biennio 2000 - 2001;
- b) per la provvidenza di cui al n. 2 sarà a disposizione la somma di Lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di 1 miliardo per l'anno 2001;
- c) per le provvidenze n. 3, 4 e 5 sarà a disposizione la restante somma prevista dalla lettera c) del 1° comma dell'art. 15 dell'accordo istitutivo del F.T.P.

In caso di incapienza il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad utilizzare, oltre alle risorse eventualmente residue dalle altre provvidenze, l'importo di Lire 500 milioni per anno da attingere al fondo riserva, dando priorità alle provvidenze di cui al n. 5 (eventi eccezionali).

Le parti si incontreranno entro il 31 luglio 2000 per una valutazione complessiva della situazione alla luce delle provvidenze richieste per il primo semestre e dei versamenti effettuati dalle imprese per l'anno 2000.

Le parti si danno atto che l'insieme delle provvidenze e dei rispettivi stanziamenti costituisce per il biennio 2000-2001 adempimento di quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo istitutivo del F.T.P.

Nei bacini in cui gli E.B.A. non sono stati ancora costituiti, la presentazione delle domande avverrà tramite gli sportelli convenzionati.



## CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 L. 236/93 ed agli accordi interconfederali.

### 2. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a due settimane e superiore ai limiti di legge. Negli altri casi la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga:

- a) fino alla 15<sup>a</sup> settimana una prestazione pari al 50% della retribuzione persa.
- b) dalla 16<sup>a</sup> settimana alla 30<sup>a</sup> settimana una prestazione pari al 35% della retribuzione persa.
- c) dalla 31<sup>a</sup> settimana e fino al termine dell'evento una prestazione pari al 20% della retribuzione persa.

Il Fondo Regionale erogherà le provvidenze anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare. Nel caso in cui il Fondo Regionale non sia in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. informerà tempestivamente le Organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

### 3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono inoltrare domanda secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto nelle sedi bilaterali sindacali anche dall'imprenditore e dai dipendenti interessati, così come previsto dall'accordo nazionale 20.7.1993 (all. A).

Entro il termine perentorio 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale la domanda va presentata all'E.B.A. competente per territorio che ne rilascerà ricevuta. L'E.B.A., accertata la completezza e validità della documentazione, decide sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare sulla domanda determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del trimestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P.. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa.

Alla fine di ogni periodo di cui al punto 1, le imprese comunicano al Fondo Regionale, attraverso l'E.B.A., le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.


### 4. Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.




Contratti di solidarietà - Allegato A)

**CONTRATTI DI SOLIDARIETA'  
PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI**

Premesso che l'accordo nazionale del 20 luglio 1993 stipulato fra FRAL/Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL prevede che nei casi di crisi congiunturali le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.7.1988, capitolo relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguire per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. Per la validità degli accordi relativi ai contratti di solidarietà, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno dalla organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino. Gli accordi dovranno essere inoltre sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le R.S.B. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà. Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro. Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato all'E.B.A. territorialmente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno realizzato quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 della legge 236/93 e successive modificazioni.



**VERBALE DI ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**  
(Accordo regionale artigianato del 17.6.1997)

(Allegare la modulistica richiesta dal Ministero)

Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**TRA**

(l'Associazione / Unione artigiani) \_\_\_\_\_ nella persona del  
Sig. \_\_\_\_\_ anche in rappresentanza ed assistenza della  
ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ esercente l'attività \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_ dipendenti, presente nella persona del Sig. \_\_\_\_\_

**E**

la rappresentanza sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

\_\_\_\_\_  
presenti i lavoratori dell'azienda

**premessso**

che nel corso dell'incontro è stato comunicato che l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(indicare i motivi ad esempio perdita di mercato, investimenti tecnologici, trasformazione di attività, ecc.)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(precisare quali: esempio commerciali, di risanamento ecc.)


dirette a ristabilire il normale andamento produttivo, ed al fine di evitare il licenziamento di n° \_\_\_\_\_ dipendenti

**stipulano**

la presente intesa ai sensi dell'art. 5 della L. 236/93 e dell'accordo regionale del 23.12.1999.

Il contratto di solidarietà interesserà n. \_\_\_\_\_ lavoratori ai quali viene consensualmente ridotto l'orario di lavoro  
nella misura di n. ore \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.(1)

(1) In caso di insufficienza di spazio allegare prospetto



Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della L. 236/93 e dell'accordo regionale 23.12.1999 e successivi, la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario di lavoro effettivamente svolto.

In relazione al comma 10 dell'art. 5 L. 236/93, alla luce di esigenze temporanee di maggior lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima a mezzo telegramma, segnalando le modifiche dell'orario di lavoro alle quali dovrà attenersi nei limiti contrattuali.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 23.12.1999 e successivi ed all'art. 5 della L. 236/93, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori dell'azienda

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.  
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.


L'azienda

I lavoratori  
per presa visione ed integrale  
accettazione

Nome e Cognome

firma

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Handwritten signatures of the company and workers.

## SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

### 1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell'arco dei 12 mesi precedenti (anno mobile).

L'accesso a tale provvidenza può essere chiesto:

- quando l'impresa abbia preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione;
- nei casi in cui non ricorra la stagionalità delle prestazioni.

### 2. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga un sussidio pari al 50% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziata.

### 3. Procedure

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale (All. B), l'impresa lo presenta all'E.B.A. competente per territorio che ne rilascerà ricevuta. Entro i successivi 20 giorni il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissibilità della domanda secondo le procedure dell'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P..

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore e per conoscenza all'E.B.A..

Entro il termine perentorio di un mese dalla fine del periodo di sospensione, o di ciascun trimestre solare, il/i lavoratore/i presentano, all'E.B.A. dichiarazione relativa alla durata della sospensione. Il Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P., provvede a deliberare l'erogazione del sussidio, disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

### 4. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito e alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.


### 5. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

Sospensione dell'attività lavorativa - Allegato B)

**SOSPENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO  
PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI**

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno dalla Organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino. Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro. Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed, ove ricorrano, per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro. L'accordo dovrà inoltre essere sottoscritto dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure qui indicate ai punti 1),2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.



**VERBALE DI ACCORDO**  
**PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**  
(Accordo regionale artigianato del 17.6.1997)

Addì \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**TRA**

(l'Associazione / Unione artigiani) \_\_\_\_\_ nella persona del  
Sig. \_\_\_\_\_ anche in rappresentanza ed assistenza della  
ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ esercente l'attività \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ dipendenti, presente nella persona del Sig. \_\_\_\_\_

**E**

la rappresentanza sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

\_\_\_\_\_ presenti i lavoratori dell'azienda

**premessso**

che nel corso dell'incontro è stato comunicato che l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(indicare i motivi)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(precisare quali)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo,

**stipulano**

la presente intesa ai sensi dell'accordo regionale del 23.12.1999

La sospensione interesserà n. \_\_\_\_\_ lavoratori ai quali viene consensualmente sospeso l'orario di lavoro nella misura di n. ore  
\_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, come risulta dal seguente prospetto.



## INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati.

### 2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Il sussidio è concesso nella misura di lire 200.000 lorde settimanali (100.000 per gli apprendisti) per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

### 3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese successivo al trimestre solare nel quale si è verificato il licenziamento per il tramite dell'E.B.A. competente per territorio, secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le motivazioni dell'avvenuto licenziamento e la provenienza da una impresa iscritta al Fondo Regionale. In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P., sulla ammissione della domanda.

Entro la fine di ogni trimestre solare, o entro il mese successivo alla scadenza del periodo ammesso a contributo, il lavoratore presenta, al medesimo E.B.A., la richiesta di erogazione del contributo spettante, documentando la permanenza dello stato di disoccupazione.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della richiesta di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

Nel caso di incapienza dello stanziamento il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## **ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE**

### **1. Tipologia dell'intervento**

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa. La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

### **2. Durata e misure delle provvidenze**


Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio superiore a 15 anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale contributo sarà pari a Lire 300.000 e sarà concesso allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2000 una sola volta per biennio.

### **3. Procedure**

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione del periodo e la data di assunzione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal semestre solare nel corso del quale il lavoratore ha compiuto l'anno di anzianità.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P..



## **INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE**

### **1. Tipologia dell'intervento**

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese che incrementano l'organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato.

L'incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 3.330 dipendenti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

### **2. Durata e misura delle provvidenze**

Il contributo è concesso, per ogni dipendente che ha concorso ad incrementare l'organico, nella misura di lire 300.000.

### **3. Procedure**

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare per ogni bacino il numero dei dipendenti ammessi a contributo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli E.B.A., ovvero in sua assenza le parti sociali competenti per territorio, provvede ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA.

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

## **BORSE DI STUDIO**

### **1. Tipologia dell'intervento**

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

### **2. Durata e misure delle provvidenze**


Il contributo è concesso nella misura lorda di Lire 500.000 per i corsi triennali, Lire 1.000.000 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e Lire 1.500.000 per i corsi o diplomi di laurea.  
Tale contributo sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

### **3. Procedure**

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante il superamento del corso.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre nel quale si è conseguito il diploma o la laurea.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P..



## FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI

### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire la crescita della professionalità nell'impresa attraverso l'erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori e dipendenti delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'azienda.

Nel caso di cittadini stranieri sono ammessi a contributo anche i corsi di apprendimento della lingua italiana.

### 2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 25% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di L. 500.000. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a L. 300.000.


### 3. Procedure

Per richiedere il contributo l'impresa o il lavoratore (a seconda di chi ha sostenuto il costo) deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante la partecipazione al corso e copia delle fatture relative al costo del corso, anche se non pagate.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre nel quale si è ultimato il corso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P., sulla erogazione del contributo.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione decidere insindacabilmente sull'inerenza del corso all'attività dell'impresa e sulla determinazione della quota di costo non attribuibile all'attività didattica da escludere dal contributo.



## EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni all'impresa

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

### 2. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, - ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero ecc. - , nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Il contributo non è cumulabile con contributi pubblici e indennizzi da parte di assicurazioni o di terzi nei confronti dei quali sussista il diritto di rivalsa.

Il contributo è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 30.000.000 di lire. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 10.000.000 di lire.

### 3. Procedure

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite dell'E.B.A. competente per territorio secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il verificarsi dell'evento e il preventivo delle spese che si prevede di sostenere.

La domanda va presentata entro il mese successivo al trimestre nel quale si è verificato l'evento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del FTP, sulla ammissione della domanda al contributo.

Entro il mese successivo al semestre nel quale si è verificato l'evento, l'impresa inoltrerà domanda per l'erogazione del contributo tramite l'E.B.A. che aveva a suo tempo ricevuta la domanda di ammissione, allegando copia della documentazione dei costi sostenuti e la dichiarazione che gli stessi sono rimasti integralmente a suo carico. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'erogazione del contributo secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo dell'FTP.

## PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA'

### 1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle imprese il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 realizzata attraverso enti certificatori accreditati

### 2. Misura delle provvidenze

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per gli interventi di cui sopra.  
Il contributo è concesso nella misura del 15% dei costi documentati e non potrà essere superiore a lire 2.000.000.  
Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a lire 3.000.000.

### 3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo regionale per il tramite dell'E.B.A. territorialmente competente secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dal trimestre nel quale è stato ultimato l'intervento ed emessa la relativa fattura.

Alla domanda deve essere allegata una nota illustrativa dell'intervento e copia delle fatture relative ai costi sostenuti, anche se non ancora pagate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del FTP, sulla erogazione del contributo.



## FORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

### 1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di favorire la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna organizzate dagli enti pubblici competenti, il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la retribuzione delle ore di frequenza ai corsi realizzati nel biennio 2000-2001 in applicazione del D.M. 5.8.1999 recante disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Il contributo sarà concesso ad un numero massimo di 7.000 apprendisti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

### 2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura di lire 300.000 per ogni apprendista che ha frequentato il corso di formazione esterna per l'intera durata del corso pari a 120 ore. In caso di durata inferiore stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 16 della Legge 196/97, il contributo è concesso in misura proporzionale.

### 3. Procedure

Entro il 31 gennaio 2000 il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero dei dipendenti ammessi a contributo per ogni bacino.

Entro il mese di febbraio 2000 gli E.B.A., ovvero in sua assenza le parti sociali competenti per territorio, provvede ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA.

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dal trimestre nel quale è stato ultimato il corso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.



## VERBALE DI INTESA

- Confartigianato Lombardia
- CNA Lombardia
- CLAAI regionale
- CASA regionale
- e
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale

in relazione all'accordo regionale del 23.12.1999, convengono quanto segue.

### 1. CPRA

Il punto 2 del verbale di intesa per l'attuazione dell'A.I. nazionale 3.9.96, dal suo inizio e fino alle parole "l'allegato regolamento", è sostituito dal seguente:

"Le funzioni previste dal punto 2 dell'A.I. 3.9.96 sono assegnate all'ELBA che le esercita attraverso un apposito comitato denominato "Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato" (C.P.R.A.).

Il C.P.R.A., per l'esercizio delle sue funzioni, utilizzerà le risorse organizzative ed economiche e il personale dell'E.L.B.A., nell'ambito del bilancio preventivo e del piano di lavoro annuale dell'ente.

Il Direttore dell'ELBA assume anche la funzione di coordinatore del C.P.R.A.: partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Il Presidente ed il Vice Presidente del C.P.R.A. partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'ELBA quando sono in discussione argomenti di interesse del C.P.R.A..


L'attività del C.P.R.A. si svolge secondo quanto previsto dall'allegato regolamento (All. 1)."

Al sesto comma dell'allegato 1 (Regolamento) dopo "... e dalle parti sociali regionali" aggiungere " in piena autonomia e utilizzando le risorse economiche assegnate dal bilancio ELBA e quelle organizzative del personale coordinato dal Direttore".

### 2. OSSERVATORIO

Allo scopo di monitorare l'andamento del comparto artigiano e di coglierne in anticipo sia le dinamiche che le condizioni atte a favorirne lo sviluppo, viene istituito l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.

In particolare l'Osservatorio:



pag. 1

1. promuove le iniziative utili per realizzare e diffondere una maggiore conoscenza del comparto artigiano;
2. provvede alla raccolta dei dati riguardanti il settore (anche suddiviso per comparti merceologici) presso gli enti che ne curano la rilevazione, alla loro analisi e alla diffusione alle parti sociali, sia confederali che di categoria, anche al fine di individuare elementi di conoscenza utili per la contrattazione collettiva regionale di lavoro;
3. collabora, anche mediante stipula di apposite convenzioni, con altri enti pubblici e privati che esercitano attività analoghe;
4. fornisce le notizie e le informazioni utili per una migliore conoscenza del comparto e provvede a realizzare i progetti definiti fra le parti.

L'Osservatorio è collocato all'interno del F.L.F. che individuerà la figura del coordinatore fra il personale alle sue dipendenze.

Per l'esercizio della sua attività l'Osservatorio utilizza:

- a) quota parte delle risorse del F.L.F. sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) eventuali contributi erogati per questa attività da enti pubblici e privati.

Entro il 29.2.2000 il Consiglio di Amministrazione del F.L.F. istituisce il Comitato Tecnico Scientifico con la funzione di collaborare alla impostazione e alla gestione dell'attività dell'Osservatorio.

### 3. MODIFICHE ALL'ACCORDO REGIONALE 15.5.1998

A parziale modifica dell'accordo di cui al titolo, il punto 1 viene sostituito dal seguente:

*"1. di modificare l'art. 2 dello statuto del Fondo Lombardo per la formazione inserendo fra i compiti del Fondo stesso quello di realizzare l'Osservatorio, nonché di coordinare in senso operativo la formazione prevista dalla 626 per gli RLS, RLST, RSPP ed i lavoratori in collaborazione con il CPRA."*

A parziale modifica del Verbale di intesa allegato all'accordo del 15.5.1998, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

*"Le parti convengono che a far data dal 1.5.1998 l'organico del Fondo Lombardo Formazione verrà integrato mediante l'istituzione della figura del coordinatore dell'Osservatorio."*

### 4. MODIFICHE ALL'ACCORDO REGIONALE SUI C.F.L.

Il 5° capoverso del punto 3 dell'accordo regionale sui contratti di formazione e lavoro del 20.7.1995 è sostituito dal seguente:

*"Fino a diversa determinazione delle parti sociali, realizzata sulla base dei costi effettivi, le imprese verseranno al Fondo l'importo di lire 100.000, al netto della eventuale IVA, per ogni C.F.L. attivato. All'atto del ritiro del progetto approvato dalla commissione, l'impresa dovrà presentare la ricevuta dell'avvenuto versamento effettuato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In caso di mancato utilizzo del progetto l'impresa lo restituirà alla commissione, indicando se intende utilizzare la somma versata per altri successivi progetti ovvero se intende chiederne il rimborso. In quest'ultimo caso la commissione ne darà comunicazione al F.L.F. perché provveda al rimborso."*

Le nuove disposizioni si applicano ai progetti approvati dalle commissioni bilaterali territoriali dal 1.5.2000.

## 5. PROVVIDENZE FINO AL 1999

L'erogazione per le provvidenze di competenza degli anni fino al 1999 sarà effettuata utilizzando le risorse disponibili a tale scopo e senza utilizzo del Fondo di Riserva.

Il saldo delle provvidenze in corso relative alla formazione degli RLST sarà a carico del bilancio 1999. Le parti concordano quanto segue.

Il Comitato Esecutivo (ed eventualmente il nuovo Consiglio di Amministrazione) si impegna a deliberare definitivamente sulle pratiche degli anni precedenti il 1999 entro il 31 gennaio 2000.

Provvederà inoltre alla liquidazione delle provvidenze relative ai periodi fino al terzo trimestre 1999 (primo semestre 1999 per l'incremento dell'occupazione),.

L'erogazione delle risorse per domande relative alle provvidenze relative al quarto trimestre 1999 (secondo semestre 1999 per l'incremento occupazione) sarà deliberata complessivamente entro il 30 aprile 2000. A questo scopo gli sportelli dovranno provvedere alla consegna alla sede dell'ELBA delle pratiche da loro raccolte tassativamente entro il 15 marzo 2000 (31 marzo 2000 per l'incremento occupazione). Le domande pervenute all'ELBA oltre tale data saranno considerate inammissibili.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per l'integrale pagamento delle provvidenze relative al quarto trimestre (secondo semestre 1999 per l'incremento occupazione), le parti si incontreranno entro il 15 maggio 2000 per assumere le decisioni conseguenti.

## 6. RISORSE PER IL DECENTRAMENTO

Allo scopo di garantire la funzionalità degli E.B.A., la quota delle risorse di cui al secondo alinea del punto 5) dell'accordo regionale per la costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali è fissata il lire 4.000 per dipendente, calcolata sul numero dei dipendenti dalle imprese con sede nel bacino di competenza per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

Nel caso previsto dal punto 6) del citato accordo (mancata costituzione dell'E.B.A. e costituzione del C.P.T.) la quota di risorse da erogare agli sportelli convenzionati sarà complessivamente pari a 3.600 lire per dipendente, calcolata sul numero dei dipendenti dalle imprese con sede nel bacino di competenza per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

Le risorse di cui sopra saranno corrisposte agli sportelli convenzionati in proporzione alle pratiche da ciascuno presentate, secondo il seguente schema:

- calcolo del "valore pratica", ottenuto mediante la divisione delle risorse complessive da attribuire al bacino per il numero totale delle pratiche approvate provenienti dal bacino ( il "valore pratica" non potrà in ogni caso superare l'importo di lire 40.000);
- individuazione delle risorse da erogare ad ogni singolo sportello mediante la moltiplicazione del "valore pratica" per il numero di pratiche approvate presentate presso ciascun sportello.

Nel caso in cui non sia stato costituito né l'E.B.A. né il C.P.T., la quota di risorse da prendere come base per l'attribuzione delle risorse agli sportelli sarà ulteriormente ridotta a lire 3.200 lire per dipendente (il "valore pratica" non potrà superare l'importo di lire 20.000) , ferme restando le modalità previste nel comma precedente.

Al fine di consentire ai singoli bacini condizioni minime di funzionalità, le risorse complessivamente dovute a ciascun E.B.A. a norma del punto 5) del citato accordo non potranno essere inferiori a lire 40 milioni l'anno.

L'integrazione fino al raggiungimento di tale somma avverrà mediante:

- l'utilizzo delle risorse non distribuite ai bacini per i quali si applica la norma transitoria;
- la riduzione proporzionale degli stanziamenti dovuti agli altri E.B.A..

## 7. CONTRIBUTI DEI FONDI ALL'ELBA

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P. e all'art. 6 dell'accordo istitutivo del FACL, le parti fissano il contributo dei due fondi alle spese di funzionamento dell'ELBA nella misura massima del 10% per il F.T.P. calcolato sulle somme ad essi versate dalle imprese mentre per il FACL si fa riferimento al punto 3 dell'art. 10 dell'accordo istitutivo del Fondo stesso. Nel caso in cui le somme versate dalle imprese al F.T.P., al netto del contributo al Fondo Nazionale, delle risorse destinate al decentramento e del contributo alle spese di funzionamento dell'ELBA, dovessero rivelarsi inferiori a 11,5 miliardi di lire, le parti si incontreranno per una valutazione complessiva della situazione e per concordare le necessarie misure.

## 8. COMPENSI PER GLI ORGANI DELL'E.L.B.A. E DEL FONDO LOMBARDO FORMAZIONE

A titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la messa a disposizione dei componenti degli organismi, vengono corrisposte alle organizzazioni che li hanno nominati i seguenti compensi:

- Presidente: lire 10 milioni l'anno
- Vice Presidente: lire 10 milioni l'anno
- Altri consiglieri di amministrazione: lire 200.000 per ogni riunione del Consiglio alla quale siano effettivamente presenti.
- Presidente del Collegio dei Revisori: lire 4,5 milioni l'anno
- Altri revisori: lire 3 milioni l'anno

## 9. STANZIAMENTO AGLI SPORTELLI ELBA PER IL 1999

Le parti, nel confermare quanto convenuto nel patto parasociale allegato all'accordo del 17.6.1997 nella parte in cui prevede gli stanziamenti per gli sportelli danno mandato alla Presidenza ELBA di liquidare il rimborso dei costi sostenuti per l'attività di sportello, così come risulta dallo schema di convenzione fra ELBA e OO.AA., relativamente al secondo semestre 1999.


## 10. CONTRIBUTO DELL'ELBA AL F.L.F.

Le risorse dovute al F.L.F. a seguito dell'accordo regionale del 15.5.1998, pari a 150 milioni annui da attingere dallo stanziamento per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza e a 150 milioni da attingere dallo stanziamento per la formazione e aggiornamento imprenditoriale, a partire dall'anno 2000 e fino alla scadenza dell'accordo saranno prelevate dal Fondo Riserva dell'ELBA.

In attuazione dell'ultimo capoverso del verbale di intesa allegato all'accordo regionale del 15.5.1998, le parti concordano che la bilateralità gestionale del F.L.F. venga assicurata attraverso una collaborazione fra il F.L.F. e le OO.AA. regionali (o altre strutture dalle stesse indicate).

## 11. DECADENZA DEGLI ORGANI DELL'ELBA

La sottoscrizione del presente accordo comporta l'automatica decadenza degli organi dell'ELBA. Gli stessi rimarranno comunque in carica fino alla nomina dei nuovi organi che dovrà avvenire il più presto possibile.



## 12. ACCREDITAMENTI

Le parti sociali regionali provvedono ad accreditare il Fondo Lombardo Formazione, il CPRA e l'ELBA presso gli enti esterni.

## 13. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Viene istituita una Commissione paritetica composta da n 8 esperti, con il compito di reimpostare l'impianto contabile dell'ELBA e di individuare la documentazione da fornire al Consiglio d'Amministrazione.

La Commissione ha inoltre il compito di individuare e sottoporre alle parti sociali le eventuali modifiche da apportare agli statuti di E.L.B.A. e del F.L.F. in adeguamento a quanto prescritto dal D.Lvo 460/97, nonché di fornire le relative indicazioni anche agli E.B.A. territoriali

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 29 febbraio 2000.

## 14. ART 7 ACCORDO ISTITUTIVO FTP - FASE SPERIMENTALE

Per gli anni 2000 e 2001 le modalità di denuncia e versamento sono da considerarsi sperimentali.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di maggio 2001, procederà alla verifica della sperimentazione deliberando o la definitiva messa a regime dell'art. 7 oppure sottoponendo alle parti sociali le opportune soluzioni.

Milano, 23.12.1999

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

Addì 23/12/1999

Tra

Le OO.AA.


E

Le OO.SS.

In relazione al punto 10 (Contributo dell'ELBA al Fondo Lombardo Formazione) del verbale di intesa sottoscritto in data odierna le parti convengono che a fronte della collaborazione fra il F.L.F. e le OO.AA. regionali (o altre strutture dalle stesse indicate) il F.L.F. corrisponderà alle OO.AA. regionali (o alle strutture dalle stesse indicate), a fronte di prestazioni erogate, la somma complessiva annua di Lire 150 milioni a partire dal 1/1/1999 e fino alla scadenza prevista dall'accordo regionale del 15/5/1998.

A tal fine le OO.AA. regionali comunicheranno congiuntamente al F.L.F. la ripartizione delle somme da corrispondere.

Letto, confermato, sottoscritto



Consiglio stesso. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione verranno trasmesse al soggetto che ha inoltrato la domanda e all'E.B.A..

In caso di decisioni difformi dal parere espresso dall'EBA, l'ELBA comunicherà le motivazioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere alla verifica delle provvidenze erogate. Ferma restando la possibilità di deliberare singole verifiche in presenza di fondati motivi, il Consiglio di Amministrazione predispone un sistema permanente di controllo, deliberando i criteri con i quali individuare, a campione ed in modo casuale, le prestazioni da sottoporre a verifica e indicando le persone che dovranno procedere all'accertamento, anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze. Nell'accertamento dovranno essere coinvolti gli E.B.A. che hanno esaminato le pratiche.
6. Allo scopo di garantire il massimo di omogeneità in tutto il territorio regionale nell'esame delle domande il Consiglio di Amministrazione delibererà, preventivamente o in presenza di difformità di valutazione da parte degli E.B.A., una serie di criteri ai quali gli E.B.A. sono tenuti a conformarsi. Per le medesime finalità il Consiglio di Amministrazione procederà all'esame delle singole domande per i primi 3 mesi dalla attivazione degli E.B.A..
7. Le erogazioni del Fondo hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate nel limite delle sue disponibilità stanziata ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto dai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21.7.88.
8. Salvo quanto diversamente previsto, le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata nel trimestre, pari ad un quarto dello stanziamento annuale. Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Consiglio di Amministrazione attingerà allo stanziamento dei trimestri successivi, informando nel contempo le organizzazioni di cui all'art. 1 perché provvedano o ad incrementare lo stanziamento o a decidere, da una certa data, l'erogazione in misura ridotta. In assenza di decisioni delle organizzazioni di cui all'art. 1, l'erogazione delle provvidenze cesserà al finire delle risorse per esse disponibili. Nel caso di avanzi delle risorse stanziata per le varie provvidenze, questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi successivi.
9. Nei territori nei quali l'E.B.A. non è ancora costituito si applica quanto stabilito dal punto 6) dell'accordo relativo alla costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali.
10. I termini scadenti in agosto sono prorogati al 30 settembre.

#### Art. 12 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (Comitato) provvede alla destinazione delle risorse accantonate nel Fondo e ne autorizza l'utilizzo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 11.
2. In particolare il comitato provvede a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze. A tale scopo il Comitato si riunisce di norma due volte al mese.
3. Fino a diversa determinazione delle organizzazioni di cui all'art. 1, le funzioni del Comitato sono assegnate al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A.

#### Art. 13 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nei primi due commi dell'articolo precedente, la gestione delle risorse che costituiscono il Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dal regolamento e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
3. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A. e degli E.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tali scopi.

#### Art. 14 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature with the number '4' on the right.

2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.


#### Art. 15 - Ripartizione dei versamenti e delle spese

1. Le entrate di cui all'art 6 punto 1 sono ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:
  - a) "Contributo al Fondo Nazionale", le somme destinate al Fondo Nazionale;
  - b) "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori" da utilizzare per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 2, il 78,3% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a);
  - c) "Fondo sostegno al reddito delle imprese" da utilizzare per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 2 punto 2, il 21,7% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a).Si dà atto che le percentuali indicate ai punti b) e c) corrispondono a quelle dell'A.I. 21.7.88 - rispettivamente pari all'80% e al 20% - calcolate sugli importi al lordo dei contributi previdenziali attualmente in vigore.  
Le risorse da destinare alle spese di gestione dell'E.L.B.A., determinate così come previsto dall'art.13, saranno trimestralmente imputate ai capitoli di cui ai punti b) e c) precedenti con la stessa percentuale ivi indicata.

#### Art. 16 - Controversie

- 1 Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione può essere inoltrato ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della decisione, al Collegio dei garanti che decide insindacabilmente entro i 60 giorni successivi. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui sopra il ricorso si intende respinto.
- 2 Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, dei quali uno indicato congiuntamente dalle OO.AA. regionali, uno indicato congiuntamente dalle OO.SS regionali ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra persone esperte in materie giuridiche.
- 3 Gli organi dell'E.L.B.A. sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti, qualora le stesse siano accettate dal ricorrente.

Milano, 23.12.1999



## ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI BILATERALI TERRITORIALI


CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA, CASA (OO.AA.)

E

CGIL, CISL, UIL (OO.SS.)

Le parti suddette, nel ribadire l'inscindibilità e l'unicità dell'E.L.B.A., concordano quanto segue

- 1) Allo scopo di rendere funzionale ed organica la gestione della bilateralità in ciascun bacino viene costituito l'Ente Bilaterale dell'Artigianato. La denominazione dell'Ente è la seguente: "Ente Bilaterale dell'Artigianato (seguito dal nome del bacino) o, più brevemente, "E.B.A. (seguito dal nome del bacino)".
- 2) L'E.B.A. è lo strumento per realizzare la bilateralità sul territorio e svolge a livello di bacino le funzioni previste dagli accordi interconfederali regionali. In particolare:
  - 2.1 in attuazione dell'A.I.R. del 23/12/1999 viene attribuito agli E.B.A. il compito di raccolta, istruttoria e rilascio della conformità delle pratiche per ottenere le provvidenze del Fondo Tutela professionalità.  
Inoltre potrà:
    - a. fornire parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sulle richieste di rateazione;
    - b. predisporre iniziative per diffondere e migliorare la conoscenza dell'E.L.B.A. e favorire il versamento da parte delle imprese ai Fondi gestiti dall'E.L.B.A.;
    - c. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per il miglioramento della funzionalità dell'ente;
    - d. inoltrare alle parti sociali regionali proposte di nuove provvidenze regionali del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
  - 2.2 in attuazione dell'A.I.R. del 3.9.1996 vengono attribuite agli E.B.A. le funzioni degli O.P.T.A..
  - 2.3 in attuazione degli A.I.R. del 9.2.1992, del 20.7.1995 e del 30.3.1999 vengono attribuite agli E.B.A. le funzioni relative all'approvazione dei contratti di formazione e di quelli a tempo determinato e la realizzazione della eventuale formazione residenziale.
  - 2.4 potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato dagli accordi fra le parti sociali regionali e/o di bacino nell'ambito degli scopi indicati al punto 1).
  - 2.5 Il Consiglio di Amministrazione (comunque denominato) potrà delegare parte delle funzioni ad esso attribuite ad apposite commissioni o comitati di sua nomina.
- 3) L'E.B.A. è costituito mediante accordo sindacale fra le OO.AA. e le OO.SS. territorialmente competenti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, contenente lo statuto e l'indicazione degli eventuali altri compiti assegnati all'ente.  
Previa intesa con le OO.AA. e le OO.SS. regionali, tale accordo potrà individuare livelli territoriali per l'E.B.A. diversi dal bacino.
- 4) L'appartenenza al sistema della bilateralità della Lombardia è subordinata alla condizione che l'accordo istitutivo e lo statuto dell'E.B.A. rispondano ai seguenti requisiti:
  - la denominazione dovrà essere quella indicata al punto 1) e dovrà essere utilizzato il logo indicato da E.L.B.A.;
  - gli scopi e le finalità dovranno essere quelli indicati al punto 2);
  - i soci dovranno essere le OO.AA. e le OO.SS. indicate al punto 3);




- la composizione degli organi dovrà essere paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS.;
- la gestione delle risorse dovrà essere di competenza del Consiglio di Amministrazione (comunque denominato);
- dovrà essere previsto l'obbligo di attenersi alle procedure e alle decisioni degli Enti Bilaterali regionali per le materie di loro competenza;
- dovrà essere previsto l'obbligo, in caso di scioglimento dell'ente, di destinare il patrimonio netto risultante dalla liquidazione a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS. regionali.

Per gli Enti esistenti gli adeguamenti sopra richiamati possono essere fatti, salvo impedimenti, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

- 5) A concorso delle spese per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dal livello regionale, all'E.B.A. vengono attribuite:
- le risorse di pertinenza del bacino relative alla "attività congiunta" e ai "programmi congiunti"
  - una quota parte delle risorse versate al Fondo Tutela Professionalità, dalle imprese del bacino, nella misura stabilita con accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali: il trasferimento all'E.B.A. avverrà con cadenza semestrale.
- 6) In via transitoria, nei bacini nei quali l'E.B.A. non è ancora stato costituito o non gli siano state ancora attribuite le funzioni di cui al punto 2:
- il rilascio del parere di conformità per le provvidenze del F.T.P. sarà effettuato dal Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) previsto dall'accordo regionale del 17.6.1997 (allegato A);
  - la raccolta e l'istruttoria delle pratiche per le provvidenze del F.T.P. sarà affidata agli sportelli E.L.B.A. che potranno essere unitari o promossi dalle singole corrispondenti strutture territoriali delle parti sociali firmatarie, sulla base di apposite convenzioni (allegato B);
  - a rimborso forfettario di tutti gli oneri sostenuti, l'E.L.B.A. corrisponderà agli sportelli una somma nella misura determinata mediante accordo delle parti sociali regionali;
  - le funzioni dell'OPTA saranno esercitate dagli OPTA territoriali;
  - l'approvazione dei contratti di formazione e di quelli a tempo determinato sarà svolta dalle attuali commissioni bilaterali territoriali di cui agli accordi richiamati al punto 2.3.

Milano, 23.12.1999



**Accordo per la costituzione degli enti bilaterali territoriali. – Allegato A)**


**COMITATI PARITETICI TERRITORIALI**

**Art. 1 - Costituzione e norme per il funzionamento dei Comitati**

1. Allo scopo di favorire il decentramento delle funzioni e la partecipazione del livello territoriale alla gestione dell'E.L.B.A., in corrispondenza di ciascuno dei bacini individuati a norma dell'art. 13 dell'accordo regionale 27.11.1989 viene istituito il Comitato Paritetico Territoriale E.L.B.A..
2. I membri del Comitato sono indicati per metà dalle OO.AA presenti nel bacino e per l'altra metà dalle OO.SS. del bacino. Il rinnovo dei rappresentanti avviene, con identiche modalità, in coincidenza con quello del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza dei 3/4 dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti in proprio o per delega.
4. Il Comitato è costituito mediante accordo sindacale fra le OO.AA e le OO.SS. territorialmente competenti. Tale accordo potrà regolare, salvo quanto sopra previsto, le modalità di funzionamento del Comitato. Per quanto eventualmente non disciplinato dall'accordo sindacale territoriale si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..  
Previa intesa con le OO.AA. e OO.SS. regionali tale accordo potrà:
  - assegnare le funzioni del Comitato Paritetico ad altre strutture paritetiche costituite fra le parti sociali territoriali;
  - individuare livelli territoriali per il Comitato diversi dal bacino.

**Art. 2 - Compiti del Comitato**

1. Il Comitato ha il compito di:
  - a. esaminare le domande di erogazione delle provvidenze del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti provenienti dalle imprese, operanti nel bacino territoriale di competenza, e dai loro dipendenti;
  - b. fornire parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sulle rateazioni richieste ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
  - c. predisporre iniziative per diffondere e migliorare la conoscenza dell'E.L.B.A. e favorire il versamento da parte delle imprese ai Fondi gestiti dall'E.L.B.A.;
  - d. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per il miglioramento della funzionalità dell'ente;
  - e. inoltrare alle parti sociali regionali proposte di nuove provvidenze regionali del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.



**Accordo per la costituzione degli enti bilaterali territoriali. - Allegato B)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.**

**FRA**

L'E.L.B.A. \_\_\_\_\_

**E**

La OO.AA. territoriale \_\_\_\_\_ (o società/ente \_\_\_\_\_ dalla stessa indicata)

**OPPURE**

La OO.SS. territoriale \_\_\_\_\_ (o società/ente \_\_\_\_\_ dalla stessa indicata)

**OPPURE**

La struttura \_\_\_\_\_ (individuata dall'accordo territoriale del \_\_\_\_\_)

Si stipula e si conviene quanto segue:

**Art. 1**

La OO.AA.(o società)/La OO.SS. (o società)/La struttura mette a disposizione dell'E.L.B.A. gli uffici siti in \_\_\_\_\_ perché fungano da sportello dell'E.L.B.A.

**Art. 2**

Lo sportello dovrà essere aperto al pubblico almeno 12 ore la settimana. L'orario di apertura sarà portato a conoscenza dell'E.L.B.A.

Il personale addetto allo sportello dovrà essere adeguatamente formato per svolgere le attività assegnate allo sportello.

Lo sportello dovrà comunicare all'E.L.B.A. il nominativo del responsabile per i rapporti con la sede principale dell'E.L.B.A.

Lo sportello si impegna a dare esecuzione a tutte le istruzioni operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

**Art. 3**

Lo sportello si impegna a fornire sia alle imprese che ai lavoratori interessati le informazioni, i moduli per lo domande e a ricevere le domande per le provvidenze.

Lo sportello provvederà inoltre all'istruttoria delle pratiche e al loro inoltro al Comitato Paritetico (C.P.T.)

L'E.L.B.A. doterà gli sportelli di codice identificativo, registro di protocollo, targa.

La documentazione si intende pervenuta all'E.L.B.A. al momento della presentazione allo sportello che ne rilascerà relativa ricevuta.

**Art. 4**

L'E.L.B.A. si riserva il diritto di rivalersi degli eventuali danni ad essa imputati derivanti da omissioni o ritardata consegna di documentazione relativa alle varie pratiche riconducibili alla responsabilità dello sportello.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

**Art. 5**

A fronte degli impegni assunti e a rimborso forfetario delle relative spese, l'E.L.B.A. corrisponderà un compenso sulla base di quanto previsto al punto 6 del verbale d'intesa 23/12/1999 oltre all'IVA eventualmente dovuta, da erogare in quattro rate trimestrali posticipate.

**Art. 6**

Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge o di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.


OO.AA. o società

OO.SS. o società

\*Struttura

\*Indicare l'ipotesi che ricorre.

E.L.B.A.



The image shows several handwritten signatures. On the left, there are two signatures under the 'OO.AA. o società' and 'OO.SS. o società' labels. In the center, there is a large, stylized signature. On the right, there are two signatures under the 'E.L.B.A.' label. The signatures are written in black ink on a white background.